

## Cos'è

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all'estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

## A chi è rivolta

La prestazione è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero e che siano **rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974**.

## Come funziona

### Decorrenza e durata

La prestazione decorre: **dal giorno del rimpatrio** se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al Centro per l'Impiego entro sette giorni dal rimpatrio; **dal giorno della dichiarazione** di immediata disponibilità al lavoro se è stata dichiarata tra l'ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio.

La durata massima è di 180 giorni.

### Quanto spetta

L'importo della prestazione è calcolato in base alle retribuzioni convenzionali dell'anno di riferimento della prestazione che vengono determinate con decreti ministeriali annuali (per il 2016 [circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2016](#)).

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS con **accredito** su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite **bonifico** domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

Nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione e le coordinate IBAN bancarie o postali.

## Domanda

### Requisiti

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve essere rimpatriato **entro 180 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro **entro 30 giorni** dalla data del rimpatrio.

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione possono richiedere anche l'assegno al nucleo familiare secondo i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti.

### Quando fare domanda

La domanda non è soggetta a termini di presentazione né ha effetti sulla decorrenza della prestazione. Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno 12 mesi, di cui sette effettuati all'estero.

I disoccupati rimpatriati da uno **stato che applica la normativa comunitaria** (Paesi UE, SEE - Islanda, Liechtenstein e Norvegia - e Svizzera) devono allegare il documento portatile U1 che riporta i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, **più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.)**.

Se non in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.

I rimpatriati da uno **stato non convenzionato** devono invece allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro all'estero o della competente autorità consolare che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.

### Come fare domanda

La domanda deve essere presentata **online all'INPS** attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.